



**COMUNE DI ISOLA VICENTINA**

**SETTORE AMMINISTRATIVO/CONTABILE**

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO INTERCOMUNALE DI SOSTEGNO SOCIO-EDUCATIVO INDIVIDUALE PER MINORI E DEL SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE PER I COMUNI DI ALTAVILLA VICENTINA, CALDOGNO, CREAZZO, GAMBUGLIANO, MONTEVIALE, SOVIZZO E ISOLA VICENTINA - CIG N. 9009736D57**

**Periodo dal 01.04.2022 al 31/03/2025**

Comune di Isola Vicentina  
Sede: via Marconi, 14 – 36033 Isola Vicentina (VI)  
Tel. 0444/599111 fax 0444/599128  
C.F. 80014150249 P.IVA 00740270244  
e-mail [info@comune.isola-vicentina.vi.it](mailto:info@comune.isola-vicentina.vi.it)  
posta certificata: [isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net)

FIRMA PER ACCETTAZIONE E TIMBRO

---

## INDICE

- Art. 1 – Oggetto del capitolato
- Art. 2 – Durata della gestione del servizio
- Art. 3 – Importo presunto dell'appalto
- Art. 4 – Oggetto del Servizio
- Art. 5 – Destinatari del servizio
- Art. 6 – Prestazioni
- Art. 7 – Gestione del servizio e obblighi dell'aggiudicataria
- Art. 8 – Requisiti del personale impiegato
- Art. 9 – Organizzazione del servizio
- Art. 10 – Corrispettivo del servizio
- Art. 11 – Ampliamento e riduzione del servizio
- Art. 12 – Rimborso chilometrico
- Art. 13 – Responsabilità dell'aggiudicatario – Infortuni e danni
- Art. 14 – Sicurezza
- Art. 15 – Pagamenti – Obblighi di tracciabilità – Aggiornamento dei prezzi
- Art. 16 – Doveri degli operatori dell'aggiudicatario
- Art. 17 – Direttore dell'esecuzione del contratto
- Art. 18 – Vigilanza
- Art. 19 – Garanzie per la partecipazione e la definitiva - sottoscrizione del contratto
- Art. 20 – Penalità
- Art. 21 – Risoluzione del contratto – Recesso - Risarcimento danni
- Art. 22 – Subappalto e cessione del contratto
- Art. 23 – Riservatezza e trattamento dei dati personali – Trattamento dei dati personali dell'offerente
- Art. 24 – Carattere del servizio
- Art. 25 – Controversie
- Art. 26 – Spese a carico dell'aggiudicatario
- Art. 27- Responsabile del procedimento
- Art. 28 – Norma finale
- Art. 29 – Allegati: Mansionario dell'educatore professionale per il servizio di sostegno socio – educativo e per il servizio educativo professionale

### **ART. 1 - OGGETTO DEL CAPITOLATO**

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento della gestione del "Servizio di sostegno socio - educativo individuale per minori e del Servizio Educativo professionale", per i Comuni di Altavilla Vicentina, Caldogno, Creazzo, Gambugliano, Monteviale, Sovizzo e Isola Vicentina – La categoria dei servizi è : Servizi Sociali (art. 142 del D. Lgs.vo 18/04/2016, n. 50) CPV: 85312000-9.

L'affidatario è tenuto a rispettare tassativamente le norme riportate nel presente capitolato speciale d'Appalto.

Il referente per l'appalto del servizio è il Comune di Isola Vicentina.

**L'Ufficio Servizi Sociali di ciascuno dei sette Comuni di cui sopra si rapporta autonomamente e direttamente con la ditta aggiudicataria sottoscrivendo il proprio contratto, richiedendo direttamente i servizi a favore dei propri cittadini residenti e liquidando le relative fatture di spesa.**

### **ART. 2 - DURATA DELLA GESTIONE DEL SERVIZIO**

La gestione avrà la durata di 3 (tre) anni a decorrere dal 01.04.2022 e fino al 31.03.2025 e potrà essere rinnovato o prorogato, alle medesime condizioni previste dal presente capitolato speciale d'appalto, qualora le disposizioni di legge lo permettano al momento della scadenza.

I Comuni potranno richiedere al soggetto aggiudicatario l'esecuzione anticipata nelle more della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs.vo 50/2016.

Qualora, alla scadenza dell'appalto, la Stazione Appaltante non abbia ancora provveduto ad individuare il successivo contraente, non avendo completato le formalità relative all'appalto e al conseguente affidamento del servizio, dietro semplice richiesta scritta, può obbligare l'appaltatore ad effettuare il servizio fino alla data di assunzione del medesimo da parte della ditta subentrante, per un periodo massimo pari a tre mesi. Durante tale periodo di servizio rimangono ferme tutte le condizioni stabilite nel contratto e nel presente CSA.

L'appaltatore dovrà iniziare il servizio a decorrere da tale data e proseguirlo per tutto il periodo previsto.

Nel caso di cambio di gestione, alla scadenza del contratto, l'aggiudicatario si impegna per almeno i 30 giorni successivi a collaborare con il soggetto subentrante, al fine di garantire un efficace passaggio di consegne, senza oneri aggiuntivi per il Comune.

### **ART. 3 - IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO**

L'importo complessivo presunto netto dell'appalto per l'intero periodo viene stimato, ai sensi dell'art. 35 – comma 4 – del D. Lgs.vo n. 50/2016, in euro **579.510,00 più IVA** di legge, di cui € 521.559,00 per il personale, ed è stato così determinato:

- totale monte ore complessivo presunto annuo per tutti i Comuni n. 8.220 per il costo orario netto posto a base di gara € 23,50 per 3 (tre anni dell'appalto).

I costi della sicurezza sono pari a 0,00 (zero), in quanto non sono previsti costi connessi a rischi per interferenze.

A tale importo può essere aggiunto il costo del rimborso chilometrico, come meglio specificato all'art. 12 del presente Capitolato.

Tale importo si intende omnicomprensivo di tutti i costi sostenuti per la gestione dell'attività di cui al presente capitolato, esclusi oneri fiscali, se e in quanto dovuti.  
In caso di proroga tecnica di cui all'art.2 del presente capitolato il valore complessivo presunto dell'appalto si eleverebbe a complessivi € **627.802,50**.

I dati sopra espressi relativi sia all'importo complessivo presunto netto dell'appalto che al "monte ore presunto" hanno valore puramente indicativo e non costituiscono titolo di pretesa alcuna da parte dell'appaltatore.

#### **ART. 4 - OGGETTO DEL SERVIZIO**

Il servizio ha come finalità quella di affrontare i problemi dei minori e delle loro famiglie senza allontanarli dal loro ambiente di vita, promuovendo le capacità educative della famiglia stessa.

Il servizio di sostegno socio-educativo prevede interventi di natura diretta, rivolta a singoli minori, gruppi di minori e alle loro famiglie, prestati presso il domicilio del minore e, su accordo con l'assistente sociale referente del caso, al di fuori di esso (sedi operative autorizzate dalle Amministrazioni Comunali idonee e all'uopo individuate) ed in collaborazione con servizi, istituzioni e organizzazioni del territorio.

Il Servizio Educativo Professionale, tramite la figura dell'Educatore professionale, ha l'obiettivo di intervenire in termini preventivi sul territorio, al fine di favorire l'emersione delle risorse informali per favorire l'integrazione in particolare dei minori. L'educatore affianca pertanto l'Assistente sociale del Comune, sviluppando collaborazioni, entrando in equipè integrata sulle situazioni, apportando l'aspetto pedagogico nei casi in cui esso sia necessario.

I servizi si espletano secondo programmi di lavoro concordati con l'Assistente Sociale di ciascun Comune.

#### **ART. 5 - DESTINATARI DEL SERVIZIO**

Destinatari del servizio di sostegno socio-educativo sono i minori le cui famiglie siano impossibilitate o trovino difficoltà nell'assicurare loro un'armonica crescita psicofisica ed un'adequata socializzazione, così come meglio specificato nei punti che seguono:

- minori le cui famiglie si trovino in difficoltà temporanea ad esercitare la funzione educativa – genitoriale;
- minori istituzionalizzati per i quali si possa prevedere il rientro in famiglia laddove si riscontri un effettivo miglioramento delle condizioni ambientali;
- minori le cui famiglie siano portatrici di problemi strutturali che comportano emarginazione e disadattamento;
- casi in cui sia presente a livello familiare disagio psichico o patologia psichiatrica;
- casi con grave conflittualità genitoriale e contenziosi relativi all'affidamento dei figli in regime di separazione;
- casi nei quali, a fronte di un decreto dell'Autorità Giudiziaria di "sostegno e controllo" e/o del peggioramento delle condizioni familiari, si possa prevedere come necessario il ricovero del minore;
- casi di devianza o problemi comportamentali degli adulti.

Destinatari del Servizio educativo professionale sono:

- famiglie che si trovino in difficoltà temporanea ad esercitare la funzione educativa genitoriale;
- minori le cui famiglie siano portatrici di problemi che comportano emarginazione;

- minori in situazione di inadempimento scolastico;
- adulti in situazione di disagio sociale;
- persone che necessitano di un accompagnamento nei percorsi di formazione o riattivazione lavorativa.

La casistica sarà individuata dal Servizio Sociale del singolo Comune, sentiti anche gli altri servizi operanti nel campo della tutela minorile.

#### **ART. 6 - PRESTAZIONI**

Il servizio socio – educativo in favore di minori deve offrire le seguenti prestazioni, interventi, attività:

- di sostegno direttamente al minore in condizioni di disagio e/o disadattamento socio – ambientale;
- di sostegno alla famiglia nello svolgimento delle sue funzioni educative;
- direttamente orientate al minore con l’obiettivo di favorire lo sviluppo personale ed il rapporto con i membri del nucleo familiare e del contesto socio – ambientale;
- tese a favorire un corretto inserimento del minore nelle strutture scolastico - educative e di formazione professionale;
- rivolte a piccoli gruppi di minori con problematiche e bisogni analoghi a quanto espresso nei punti sopra descritti.

Il servizio educativo professionale deve offrire le seguenti prestazioni:

- rilevazione e promozione delle risorse del territorio;
- consulenze educative a persone, famiglie e gruppi nell’ottica della prevenzione del disagio;
- partecipazione con l’assistente sociale ai periodici contatti con le strutture;
- osservazioni domiciliari;
- monitoraggi di situazioni seguite dal Servizio Sociale;
- gestione delle inadempienze scolastiche.

#### **ART. 7 - GESTIONE DEL SERVIZIO E OBBLIGHI DELL’AGGIUDICATARIA**

La gestione del servizio di sostegno socio – educativo individuale a favore dei minori e del servizio educativo professionale dei Comuni di Altavilla Vicentina, Caldogno, Creazzo, Gambugliano, Monteviale, Sovizzo e Isola Vicentina è unica ed è affidata in esclusiva alla ditta affidataria.

Le prestazioni rientranti nei servizi sopra indicati e le modalità di funzionamento degli stessi sono quelle indicate nel presente capitolato speciale d’appalto.

Il rappresentante della ditta affidataria che gestisce il servizio dovrà tenere costanti contatti con il referente del servizio di ogni singolo Comune.

L’erogazione e l’organizzazione del servizio ad ogni assistito sarà effettuata su richiesta e secondo le indicazioni del referente del servizio di ciascun Comune con il quale l’affidatario dovrà tenere costanti contatti per tutto quanto attiene gli aspetti organizzativi specifici.

Nel caso in cui il minore, negli orari destinati al sostegno socio-educativo, avesse degli impegni, i familiari dovranno comunicarlo all’educatore con un preavviso di almeno 24 ore. In caso di mancato avviso all’educatore vengono riconosciute le ore, e il costo del servizio verrà addebitato agli stessi familiari, qualora ritenuto opportuno all’interno del progetto individuale.

L’educatore è tenuto ad informare tempestivamente a mezzo mail l’assistente sociale referente del territorio del mancato servizio.

L’erogazione del servizio di sostegno socio-educativo ad ogni assistito avverrà di norma presso il domicilio dell’utente, dato atto delle caratteristiche e finalità delle attività stesse. Sulla base di

apposito progetto di intervento redatto dall'Assistente Sociale referente del caso, il servizio potrà essere svolto presso la sede della ditta affidataria e/o altra sede designata o in modalità on-line, qualora la situazione sanitaria lo richiedesse, previa comunicazione scritta con i servizi sociali.

Il servizio educativo professionale verrà svolto presso i locali del Comune, i domicili degli utenti o presso le scuole e altre agenzie educative con cui si collabora.

Le modalità organizzative e le prestazioni del servizio, devono conformarsi ai seguenti criteri:

- a) salvaguardare la dignità, l'autonomia e la personalità degli utenti, nonché assicurare loro idonee forme di informazione;
- b) assicurare il diritto degli utenti alla riservatezza;
- c) promuovere idonee forme di partecipazione o di consultazione agli utenti e loro famigliari negli organismi di gestione dei servizi.

La ditta aggiudicataria nominerà un proprio responsabile del servizio, professionalmente qualificato, con funzione di referente per i Comuni, il quale svolgerà le funzioni di coordinamento e si occuperà di tutti gli aspetti relativi alla gestione del personale e del servizio stesso. L'aggiudicataria dovrà inoltre comunicare recapiti e riferimenti orari del referente del servizio.

L'affidataria garantirà la presentazione ad ogni singolo Comune di una relazione annuale sull'andamento generale del servizio svolto. E' previsto inoltre un incontro di coordinamento ogni 6 mesi tra il referente della ditta aggiudicataria e i referenti del servizio di ogni Comune per valutare l'andamento complessivo del servizio e discutere eventuali problematiche.

La ditta garantirà altresì la supervisione del lavoro svolto dai propri operatori con l'ausilio di appositi specialisti.

#### **ART. 8 – REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO**

Le prestazioni di cui all'art.6 saranno svolte dall'aggiudicataria mediante propri operatori di ambo i sessi adeguatamente preparati per il particolare tipo di utenza.

Per la gestione dei servizi educativi previsti dal presente capitolato l'aggiudicataria si avvarrà del seguente personale:

EDUCATORI PROFESSIONALI in possesso di titolo di laurea vecchio ordinamento o triennale in Scienze dell'Educazione, Scienze della Formazione, o altra laurea ad indirizzo Pedagogico e/o laurea in Psicologia. Solo in casi di motivata necessità i Comuni potranno valutare l'opportunità di usufruire di altre figure professionali per l'espletamento del servizio di sostegno socio-educativo.

Gli operatori dovranno essere automuniti.

L'aggiudicataria garantisce a proprie spese l'aggiornamento professionale (almeno un modulo nel corso dell'appalto) a tutti gli operatori.

Entro 10 giorni dall'inizio del servizio l'aggiudicataria dovrà inviare all'Ufficio Servizi Sociali di ogni Comune – l'elenco nominativo del personale impiegato con i titoli professionali richiesti.

L'eventuale sostituzione dell'operatore dovrà essere comunicata, ricorrendone i presupposti, con un anticipo di almeno 15 giorni e a mezzo mail. In questo caso il passaggio di consegne tra i due educatori deve essere di minimo 15 giorni e le relative spese sono a carico della ditta affidataria.

La non osservanza di quest'ultimo comma può comportare la risoluzione del contratto, previa formale contestazione dell'addebito.

A partire dalla seconda sostituzione nell'arco di uno stesso anno verrà applicata una penale di EURO 300,00.

#### **CLAUSOLA SOCIALE**

Nel rispetto dei principi di parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità e nel rispetto dell'autonomia organizzativa dell'impresa, nonché per salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro, l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs 50/2016 si impegna, nell'esecuzione del contratto, ad assorbire ed utilizzare prioritariamente nell'espletamento dei servizi, qualora disponibile, il personale attualmente impiegato nell'erogazione del servizio dal precedente appaltatore.

L'aggiudicataria si impegna inoltre:

- a garantire la continuità del servizio in tutto l'arco dell'anno (a parte sospensioni per ferie o per forza maggiore "accertata" dall'ente affidante) e comunque secondo quanto stabilito da ciascun Comune;
- ad operare con un numero adeguato di Educatori, che garantisca la copertura del tetto massimo delle ore;
- a limitare i fenomeni di turn over, tali da compromettere la peculiarità socio – educativa del rapporto operatore – utente, garantendo la non interruzione del servizio.  
Qualora l'Amministrazione comunale verifichi che i motivi adottati non possano giustificare l'assenza diffiderà l'aggiudicataria e in casi estremi si riserva di revocare l'appalto;
- a provvedere di concerto con il referente del servizio del singolo Comune, alla sospensione del servizio di quegli operatori ritenuti non idonei nell'espletamento del servizio e alla loro sostituzione entro e non oltre 7 giorni dalla sospensione stessa;
- a comunicare al referente del servizio del singolo Comune qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante l'andamento del servizio, nonché dell'eventuale difficoltà di rapporti tra l'operatore e l'utente.

#### **ART. 9 - ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

Viene definito un monte ore complessivo unico presunto annuo per tutti i Comuni, sulla base della previsione oraria fornita da ciascun Comune, come segue:

<b>COMUNE</b>	<b>ORE DI SSE</b>	<b>ORE DI SEP</b>	<b>TOTALE ORE PRESUNTO ANNUO</b>
Altavilla Vicentina	1.500	0	1.500
Caldogno	800	0	800
Creazzo	2.430	0	2.430
Gambugliano	0	0	0
Isola Vicentina	1.800	500	2300
Monteviale	180	60	240
Sovizzo	950	0	950
<b>TOTALI</b>	<b>7.660</b>	<b>560</b>	<b>8.220</b>

Il totale del monte ore complessivo unico presunto annuo per tutti i Comuni è pari a **8.220 ore-annue**

Per attività di programmazione-sono riconosciuti per ogni operatore (escluso per i periodi di ferie):

- a) 30 minuti alla settimana per servizi superiori a 3 ore settimanali;
- b) 15 minuti alla settimana per servizi fino a 3 ore settimanali.

L'attività di programmazione, che si riferisce a titolo esemplificativo all'organizzazione delle attività e comunicazioni varie, va considerata all'interno del monte ore previsto per ciascun servizio.

Le ore non effettuate, in quanto relative a periodi di ferie, non possono essere recuperate

Referente all'interno di ciascun Comune per il servizio di sostegno socio – educativo è l'Assistente Sociale, con il quale la ditta affidataria terrà i contatti.

L'indicazione delle persone e delle famiglie, nonché dei luoghi in cui dovrà prestare la sua attività l'educatore, sarà fatta a mezzo comunicazione scritta dal singolo Comune – a mezzo l'Assistente Sociale.

Nella comunicazione sarà precisato il nome del minore, la data di attivazione e numero di ore da prestare complessivamente in ciascuna settimana per ogni minore ed eventualmente anche il tipo di attività richiesta.

La variazione del monte ore fissato avrà luogo con altra comunicazione scritta.

Il referente del servizio di ogni Comune, congiuntamente con gli operatori della ditta affidataria, predispone il programma di intervento per singolo utente.

Il programma deve contenere i seguenti elementi:

- a) obiettivi dell'intervento;
- b) individuazione dell'area di intervento specifica dell'operatore e relative prestazioni;
- c) scadenziario delle verifiche con gli operatori coinvolti nel progetto e con gli utenti;
- d) previsione di durata.

L'operatore, entro i primi tre mesi dall'avvio del servizio, e successivamente annualmente, presenterà una relazione sull'andamento del sostegno (PEI), dove verranno anche indicati gli obiettivi specifici e gli indicatori di valutazione dell'intervento. La definizione del PEI viene considerata per un massimo di 3 ore complessive.

Le ore lavorative saranno considerate in 55 minuti per permettere lo spostamento da utente ad utente.

#### **ART. 10 - CORRISPETTIVO DEL SERVIZIO**

Il corrispettivo è determinato dall'importo orario contrattuale delle prestazioni che spetterà alla ditta fornitrice nella misura offerta ed accettata in sede di aggiudicazione del servizio.

Nel monte ore sono comprese anche le ore impiegate per la formulazione di piani di lavoro, riunioni di equipe, per le verifiche periodiche e la stesura di relazioni e per eventuali tentativi di contatto con persone non ancora seguite dal servizio di sostegno socio-educativo, ma per le quali tale servizio è reputato necessario dai responsabili dei servizi sociali di ogni Comune. Tali prestazioni sono liquidate al medesimo costo orario di cui sopra.

#### **ART. 11 – AMPLIAMENTO/RIDUZIONE DEL SERVIZIO**

Nel corso dell'esecuzione del contratto i Comuni si riservano la facoltà di richiedere aumenti o diminuzioni delle ore di servizio fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale senza che l'affidatario possa vantare diritti, avanzare riserva o chiedere compensi di sorta.

I Comuni che hanno preventivato un utilizzo del servizio per zero ore-annue, potranno, in ogni momento, richiedere l'attivazione del servizio; il servizio richiesto potrà essere attivato previa disponibilità della ditta affidataria.

Ciascuna Amministrazione Comunale, nella vigenza del rapporto contrattuale con la ditta aggiudicataria, non potrà affidare a terzi la gestione di servizi uguali.

#### **ART. 12 - RIMBORSO CHILOMETRICO**

Nei casi in cui il progetto educativo preveda lo svolgimento del servizio al di fuori del domicilio del minore e nei casi di uscite con lo stesso, verranno riconosciuti i chilometri effettuati, con rendicontazione semestrale (fatture in Luglio e Gennaio) al Comune di pertinenza.

E' incluso nel rimborso chilometrico la percorrenza in auto dell'operatore da un utente all'altro utente all'interno di uno stesso Comune, con esclusione della spesa per i chilometri effettuati da utente di un Comune ad utente di un altro Comune.

E' escluso dal rimborso chilometrico lo spostamento dell'operatore dalla ditta affidataria al Comune o dalla ditta affidataria all'utente.

Il costo chilometrico per i servizi di trasporto con mezzi messi a disposizione dalla ditta affidataria viene riconosciuto in misura pari al 25% del costo della benzina praticato presso le pompe Agip al momento del rilascio della fattura.

#### **ART. 13 - RESPONSABILITA' DELL'AGGIUDICATARIO - INFORTUNI E DANNI**

Il soggetto aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivatagli ai sensi di legge in conseguenza dell'espletamento del servizio in oggetto, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a stipulare apposite polizze a copertura dei seguenti rischi:

- R.C. per danni arrecati a cose o persone ad essa imputabili durante l'esecuzione del servizio. Il massimale della polizza non deve essere inferiore ad €. 1.500.000,00 per ogni evento dannoso o sinistro;

- INFORTUNI subiti dagli utenti durante l'esecuzione del servizio (es. incidente in caso di trasporto in macchina dell'utente da parte dell'educatore): la polizza dovrà prevedere i seguenti massimali: € 100.000,00 in caso di morte, € 100.000,00 in caso di invalidità permanente, € 2.000,00 per il rimborso delle spese mediche sostenute per l'infortunio, con assenza di franchigia in caso di invalidità permanente e franchigia massima di € 100,00 in caso di rimborso spese mediche-ospedaliere;

- R.C.A. per i mezzi di trasporto, anche per i soggetti terzi trasportati, con massimali non inferiori a €. 5.000.000,00 così ripartiti:

- €. 4.000.000,00 per danni a persone
- €. 1.000.000,00 per danni a cose
- €. 50.000,00 morte - infortunio conducente
- €. 50.000,00 invalidità permanente – infortunio conducente.

Copie delle polizze assicurative e delle relative quietanze di pagamento dovranno essere consegnate ai Comuni prima della sottoscrizione dei relativi contratti.

L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità per danni causati a terzi: persone, animali o cose, durante lo svolgimento del servizio.

In caso di inefficacia delle polizze assicurative stipulate il risarcimento del danno rimarrà a diretto carico della ditta affidataria.

La ditta affidataria è obbligata ad applicare tutte le clausole relative all'osservanza delle condizioni normative e retributive dei contratti collettivi di lavoro.

Tutti gli oneri sociali, previdenziali, assicurativi e infortunistici e tutti gli adempimenti derivanti dall'impiego del personale del servizio dovranno essere a carico della ditta che gestirà il servizio, restando escluso ogni rapporto economico/giuridico tra ogni singolo Comune e gli operatori del servizio stesso. La mancata applicazione dei contratti di lavoro, la violazione di norme, il mancato pagamento dei salari mensili o il mancato versamento dei contributi previdenziali o assicurativi, per qualsiasi ragione, potrà essere motivo di risoluzione del contratto di appalto. In tal caso ogni Comune, dopo aver provveduto ad incamerare il deposito cauzionale, si riserva la facoltà di tutelare i propri interessi nelle sedi competenti.

#### **ART. 14 – SICUREZZA**

Ai sensi dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs n. 81/2008 non sussiste l'obbligo della redazione del DUVRI, in quanto l'attività dell'aggiudicatario non si sovrappone alle attività comunali e si svolge in un ufficio dedicato. Non sono previsti, quindi, costi connessi a rischi da interferenze. I costi della sicurezza sono pari a 0.

E' fatto obbligo alla ditta aggiudicataria, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia, in particolare la stessa dovrà effettuare la valutazione dei rischi e predisporre la documentazione prevista dall'art. 28 del d.lgs. n. 81 del 09.04.2008 per la parte di competenza (Documento di valutazione dei rischi e piano della sicurezza e delle emergenze con relativa registrazione delle verifiche periodiche).

La ditta aggiudicataria deve comunicare ad ogni Comune il nominativo del proprio responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione e delle altre figure previste dal D. Lgs. 81/08, onde consentire di attivare, se e quando necessario, le procedure e le misure di coordinamento. La ditta aggiudicataria si obbliga a valutare, mediante la diretta conoscenza, i rischi connessi ai profili di sicurezza nei luoghi interessati ai servizi al fine di preordinare ogni necessario o utile presidio di protezione e di provvedere ad informarne i propri lavoratori.

La ditta aggiudicataria deve porre in essere nei confronti dei propri dipendenti tutti i comportamenti dovuti, in forza delle normative disposte a tutela della sicurezza ed igiene del lavoro e dirette alla prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali con particolare riferimento al d.lgs. 81/08. In particolare imporrà al proprio personale il rispetto della normativa di sicurezza e ai propri preposti di controllare ed esigere tale rispetto.

#### **ART. 15 – PAGAMENTI – OBBLIGHI DI TRACCIABILITA' – AGGIORNAMENTO DEI PREZZI**

Le prestazioni effettuate dalla ditta appaltatrice del servizio saranno liquidate da ciascun Comune entro sessanta giorni dalla data di emissione fattura, previo visto di regolarità apposto dal rispettivo responsabile del servizio.

A tal fine la ditta affidataria presenterà a ciascun Comune regolari fatture con cadenza mensile, con l'indicazione delle ore lavorative effettuate complessivamente e delle prestazioni rese giorno per giorno, con l'indicazione del nominativo dell'operatore.

Tale documentazione è richiesta anche per gli eventuali servizi di trasporto, nei termini indicati al precedente art. 12.

Le fatture dovranno prevedere lo split payment e saranno redatte in forma elettronica conforme alla legge vigente; dovranno, altresì, contenere i seguenti elementi:

- codice CIG

- riferimenti bancari per il pagamento;

Il pagamento è subordinato alla verifica del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva in corso di validità) attestante la regolare posizione dell'appaltatore.

Il pagamento sarà effettuato mediante mandato emesso a mezzo tesoreria comunale, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale su conto corrente dedicato ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge del 13 agosto 2010 e s.m.i.

Rimane in carico al soggetto aggiudicatario l'obbligo di comunicare ai Comuni gli estremi identificativi del conto corrente dedicato entro sette giorni dall'accensione o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla commessa pubblica, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare in tali conti. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie determina la risoluzione di diritto del contratto.

L'appaltatore è tenuto a comunicare ogni variazione di tali dati entro sette giorni dall'avvenuta modifica.

Il prezzo stabilito come corrispettivo del servizio si intende fisso e invariabile per il 1° anno di durata dell'appalto, in seguito, ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a) del D.Lgs 50/2016, è ammesso l'adeguamento dei prezzi, che potrà essere richiesto a partire dal secondo anno dalla sottoscrizione del contratto, nei limiti della variazione dell'indice generale calcolato dall'ISTAT dei prezzi di consumo delle famiglie degli operai e degli impiegati.

Tale adeguamento esclude ogni altro adeguamento in presenza di eventuali rinnovi del CCNL.

#### **ART. 16 - DOVERI DEGLI OPERATORI DELL'AGGIUDICATARIO**

Gli operatori dell'aggiudicataria dovranno effettuare le prestazioni di propria competenza, così come descritte nell'allegato mansionario, con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio o struttura con cui vengono a contatto per ragioni di servizio; essi devono, inoltre, tenere una condotta personale irreprensibile nei confronti degli utenti assistiti.

Il personale dipendente dell'aggiudicataria dovrà mantenere il segreto su fatti e circostanze riguardanti il servizio e delle quali abbia avuto notizie durante l'espletamento o comunque in funzione dello stesso, restando quindi vincolati al segreto professionale ai sensi dell'art. 622 del Codice Penale.

Il personale dipendente dell'aggiudicataria, nei casi di urgenza e necessità, dovrà conformarsi alle disposizioni del personale comunale referente del servizio.

Il mansionario per il personale educatore professionale dell'aggiudicataria è riportato in calce al presente Capitolato speciale, parte integrante e sostanziale del medesimo.

L'Appaltatore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta di cui al DPR 62/2013 e previsti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici adottato dalle rispettive Amministrazioni Comunali. La violazione degli obblighi di cui al Codice può costituire causa di risoluzione del contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventuale violazione, contesta per iscritto (al contraente) il fatto, assegnando un termine non superiore a dieci giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, si procede alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

### **Art. 17 - DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO**

Ogni Comune provvederà ad individuare la persona designata alla direzione dell'esecuzione del "Servizio". Nei periodi di assenza di detto Direttore, la direzione dell'esecuzione del "Servizio" sarà esercitata da chi lo sostituisce legalmente.

In particolare il Direttore dell'Esecuzione provvede:

- al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico dell'esecuzione del contratto;
- a sovrintendere alla regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;

L'esecutore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal Direttore di Esecuzione per l'avvio dell'esecuzione del contratto.

Qualora l'esecutore non adempia, la stazione appaltante ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto.

### **ART. 18 - VIGILANZA**

Tramite il referente del servizio ogni Comune avrà facoltà di vigilare, nel modo più ampio, sulla regolarità delle prestazioni del servizio effettuate in favore degli utenti residenti nel proprio territorio.

### **ART. 19 - GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE E LA DEFINITIVA-SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO**

Si applicano gli articoli 93 e 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni.

Il legale rappresentante dell'impresa affidataria dovrà sottoscrivere il contratto con ciascuno dei sette Comuni in intestazione per un valore complessivo triennale dell'appalto stimato sulla base della previsione del monte ore annuale come indicato al precedente articolo 9.

La ditta aggiudicataria dell'appalto, prima della stipula dei sette contratti, dovrà costituire a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni assunte altrettante garanzie fideiussorie di valore pari al 10% dell'importo presunto dei singoli appalti, con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

La mancata costituzione della garanzia suddetta, la mancata presentazione delle polizze assicurative di cui all'art. 13 e la mancata sottoscrizione del contratto nel giorno e nell'ora che verranno indicati con comunicazione scritta da ciascuno degli otto Comuni, determineranno l'affidamento dell'appalto al concorrente che segue immediatamente in graduatoria l'aggiudicatario.

### **ART. 20 - PENALITA'**

L'inadempienza degli obblighi contrattuali, non imputabile a cause di forza maggiore, debitamente accertata a mezzo dichiarazione sottoscritta dal Responsabile del Settore del servizio di ogni singolo Comune interessato, comporterà a carico della ditta assuntrice del servizio una penalità che sarà determinata tra un minimo di EURO 50,00 ad un massimo di EURO 500,00 a seconda della gravità. Nell'ipotesi di cui al comma precedente L'Amministrazione potrà procedere, previa contestazione formale debitamente notificata, ad esecuzione sulla cauzione e l'appaltatore sarà poi obbligato a reintegrarla entro 60 giorni dalla richiesta da parte del Comune.

In caso di gravi inadempienze contrattuali debitamente accertate e notificate e la cui frequenza non garantisca il buon andamento del servizio il contratto di appalto potrà essere risolto "de jure".

### **ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - RECESSO – RISARCIMENTO DANNI**

L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e provvedere al servizio ricorrendo ad altra ditta a spese dell'impresa appaltatrice, salvo il risarcimento danni per tutte le altre circostanze che possano verificarsi e trattenendo la cauzione definitiva, nei seguenti casi di inadempimento:

- a) sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte della ditta di uno o più servizi affidati, senza giustificato motivo;
- b) gravi violazioni degli obblighi contrattuali, non eliminati a seguito di motivate diffide formalmente notificate a domicilio del legale rappresentante della ditta aggiudicataria;
- c) contegno abitualmente scorretto verso gli utenti da parte del personale della ditta appaltatrice;
- d) inosservanza da parte della ditta di uno o più impegni assunti verso il Comune;
- e) quando la ditta appaltatrice si renda colpevole di frode ed in caso di fallimento;
- f) quando ceda ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, i diritti o gli obblighi inerenti al presente capitolato;
- g) gravi violazioni delle leggi in materia;
- h) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, a termine dell'art. 1453 del Codice Civile.

Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata da ogni singolo Comune, salvo il risarcimento di maggiori danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possano verificarsi.

In caso di recesso da parte dell'Amministrazione, l'appaltatore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché correttamente e a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, fin d'ora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 C.C.

## **ART. 22 - SUBAPPALTO E CESSIONE DEL CONTRATTO**

Il subappalto è disciplinato dall'art.105 del D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.e ii. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione dei contratti ad alta intensità di manodopera.

## **ART. 23 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - TRATTAMENTO DATI PERSONALI DELL'OFFERENTE**

### **RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

L'Operatore Economico aggiudicatario dell'appalto sarà nominato dal Titolare di ognuno dei sette Comuni, ai sensi dell'art 28 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR), responsabile delle operazioni di trattamento dei dati personali previste per l'esecuzione del servizio e del contratto in essere tra le parti; nella nomina saranno definiti gli obblighi delle medesime parti in materia di tutela dei dati personali.

La nomina riguarda il trattamento di dati gestiti sia tramite supporto cartaceo sia con l'ausilio di strumenti elettronici.

### **a) Trattamenti affidati al responsabile del trattamento**

Il titolare affida al responsabile il trattamento di dati personali relativamente ai seguenti compiti:

- **Servizio intercomunale di sostegno socio-educativo individuale per minori e servizio educativo professionale**

#### **b) Natura e finalità del trattamento**

I dati potranno essere trattati per dare esecuzione al rapporto professionale in essere tra le parti e per adempiere a tutti gli obblighi derivanti dallo stesso. In alcun caso i dati potranno essere trattati per finalità diverse rispetto a quanto previsto dal rapporto di collaborazione intercorrente tra il titolare ed il responsabile.

#### **c) Durata del trattamento**

Il trattamento avrà durata pari alla durata del rapporto di collaborazione tra le parti. All'esaurirsi del rapporto professionale il responsabile non sarà più autorizzato ad eseguire i trattamenti per conto del titolare.

#### **d) Doveri e compiti del responsabile del trattamento**

Con la sottoscrizione della nomina il responsabile del trattamento dovrà impegnarsi a garantire la correttezza del trattamento, nonché adeguate misure di sicurezza a protezione dei dati trattati. Nello specifico il responsabile dovrà:

- trattare dati personali soltanto su istruzione documentata del titolare del trattamento, ricevuta sia con la nomina che successivamente;
- trasferire i dati personali verso un Paese terzo extra UE soltanto previa istruzione documentata del titolare del trattamento. Laddove il trasferimento sia richiesto dal diritto dell'Unione Europea o dalla normativa nazionale cui è soggetto il responsabile, questo dovrà informare il titolare circa tale obbligo giuridico prima del trattamento;
- garantire che le persone autorizzate al trattamento dei dati personali abbiano ricevuto una lettera di incarico con la quale si siano impegnate a rispettare gli obblighi di segretezza e riservatezza;
- adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla normativa ed in particolare, ove applicabili, le misure previste dall'art. 32 del Regolamento;
- assistere il titolare del trattamento con misure tecniche e organizzative adeguate a proteggere i dati personali;
- assistere il titolare del trattamento nel dare seguito alle richieste dell'interessato nell'esercizio dei propri diritti;
- cancellare o restituire tutti i dati personali al titolare del trattamento al termine del rapporto di collaborazione o a scadenza del contratto, facendo salve le necessità di conservazione dei dati qualora espressamente richiesto dalla legge;
- collaborare alle attività di revisione, vigilanza e controllo realizzate dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;
- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dal Regolamento;
- informare tempestivamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi delle disposizioni del Regolamento.

Qualora, per l'esecuzione della prestazione, si debba ricorrere ad un ulteriore responsabile ("responsabile di secondo livello"), sarà previamente necessario informare il titolare, che avrà diritto di opporsi entro 5 giorni lavorativi.

Lo stesso procedimento dovrà essere seguito nel caso in cui il responsabile del trattamento intenda modificare o aggiungere ulteriori responsabili di secondo livello.

Il responsabile dovrà prevedere un contratto o altro atto giuridico che imponga al responsabile di secondo livello i medesimi obblighi e istruzioni previsti nell'atto di nomina.

Resta fermo che, il responsabile sarà chiamato a risarcire i danni causati ai Comuni sia direttamente che per il tramite dei responsabili di secondo livello.

#### **e) Tipologia di dati personali oggetto del trattamento**

I dati personali che potranno essere trattati dal responsabile vengono di seguito elencati per tipologia:

- dati personali anagrafici quali nome, cognome, codice fiscale e altri elementi di identificazione personale;
- dati personali relativi alla famiglia e a situazioni personali;
- dati appartenenti a categorie particolari relativi alla provenienza geografica, origine razziale;
- dati che consentono la chiara identificazione di una persona particolari relativi allo stato di salute.

#### **f) Categorie di interessati**

I dati personali oggetto del trattamento da parte del responsabile si potranno riferire alle seguenti categorie di interessati:

- Utenti e familiari dell'interessato

#### **g) Obblighi e diritti del titolare del trattamento**

Il titolare del trattamento si impegna ad informare tempestivamente il responsabile fornendo istruzioni documentate in caso di variazioni o cambiamenti nelle operazioni di trattamento dei dati. In ragione dell'affidamento in *outsourcing* del trattamento, il titolare dovrà vigilare sull'operato del responsabile mediante esecuzione di *audit* o controlli specifici eseguibili ad opera del titolare stesso o attraverso la collaborazione di altro soggetto specificamente incaricato. Nel caso in cui il titolare del trattamento ravvisi elementi non conformi o atti a minare la sicurezza dei dati con potenziale pregiudizio per gli interessati, esorterà il responsabile al fine di sanare le anomalie individuate, e nei casi di maggiore gravità, avrà la facoltà di procedere alla revoca della nomina e alla chiusura del rapporto di collaborazione.

Per quanto non previsto e non riportato sull'atto di nomina si rinvia alla normativa vigente in materia di protezione e sicurezza dei dati personali, nonché alla normativa nazionale prevista in materia.

#### **TRATTAMENTO DEI DATI DELL'OFFERENTE:**

Ai sensi degli articoli 12 e 13 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) si provvede all'informativa di cui al comma 1 dello stesso articolo facendo presente che i dati personali forniti dagli offerenti saranno raccolti presso i Comuni per le finalità inerenti alla gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l'attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e all'instaurazione del rapporto contrattuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; per l'aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge. Il trattamento dei dati conferiti a soggetti pubblici sarà effettuato con le modalità di cui all'art. 18 del D. Lgs. n. 196/03, così come modificato e/o integrato dal GDPR. In relazione al trattamento dei dati conferiti l'interessato gode dei diritti di cui agli articoli da 15 a 23 del GDPR tra i quali figura il diritto d'accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare i dati erronei, incompleti, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere esercitati nei confronti dei Comuni titolari del trattamento. Ai sensi dell' art. 6, par. 1, lett. b del GDPR, il consenso non è dovuto in quanto il trattamento dei dati conferiti è necessario per l'esecuzione di un contratto o all'esecuzione di misure precontrattuali. Il titolare del trattamento è ognuno dei sette Comuni sette Comuni.

Il Comune di Isola Vicentina, delegato dagli altri sei Comuni per la gara (fino all'individuazione dell'affidatario) è il titolare del Trattamento. Il Comune ha sede in via Marconi, 14 – a Isola

Vicentina CAP 36033 (VI), pec [isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net](mailto:isolavicentina.vi@cert.ip-veneto.net). Il Responsabile della Protezione dei dati (RPD) designato, ai sensi dell'art. 37 del Regolamento UE 2016/679, alla data di sottoscrizione del presente atto per il Comune di Isola Vicentina, è lo Studio Cavaggioni Scarl con sede in Via L. Pirandello, 3/N – 37047 San Bonifacio (VR).

#### **ART. 24 - CARATTERE DEL SERVIZIO**

Tutti i servizi riguardanti l'appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati salvo i casi di forza maggiore contemplati dall'art. 1218 del Codice Civile.

#### **ART. 25 - CONTROVERSIE**

Tutte le controversie che insorgessero tra L'Amministrazione e l'appaltatore nell'esecuzione del contratto o del presente capitolato, che regola le modalità di svolgimento del servizio, saranno devolute al giudice ordinario.

#### **ART. 26 - SPESE A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO**

Sono a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali inerenti e conseguenti; la loro liquidazione sarà fatta in base alle tariffe vigenti.

#### **ART. 27 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO**

Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs 50/2016 è il dottor Ettore Dal Santo (tel. 0444-599130), email [ettore.dalsanto@comune.isola-vicentina.vi.it](mailto:ettore.dalsanto@comune.isola-vicentina.vi.it).

#### **ART. 28 - NORMA FINALE**

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa riferimento alle disposizioni di legge vigenti in materia.

#### **ART. 29 - ALLEGATI**

Allegato: mansionario dell'educatore professionale per il servizio di sostegno socio – educativo e di servizio educativo professionale

---

**MANSIONARIO DELL'EDUCATORE PROFESSIONALE PER IL SERVIZIO DI SOSTEGNO SOCIO – EDUCATIVO E SERVIZIO EDUCATIVO PROFESSIONALE**

**INTERVENTI SUL MINORE**

Attività didattiche

- a) aiuta il minore nell'esecuzione dei compiti e nello studio, impostando con lui o trasmettendogli un metodo;
- b) ha contatti con gli insegnanti per gli aspetti relativi alla partecipazione scolastica e alla relazione con i coetanei.

Attività ludiche

- a) propone e accompagna il minore in attività ricreative che mantengono valenza educativa (giochi, gite, letture, visione di film e simili).

Attività di relazione

- a) condivide con il minore esperienze di vita quotidiana, accompagnandole con spiegazioni educative;
- b) si pone, mantenendo la propria professionalità, come interlocutore per il minore nella spiegazione degli aspetti relazionali del suo comportamento rispetto ai genitori e agli amici, nonché rispetto alle esigenze e alle situazioni vissute;
- c) spinge e partecipa col minore a momenti importanti ed a quelle situazioni che permettono una crescita personale, riportando tali esperienze ad un livello di realtà( ad esempio piccole spese personali, spese importanti per la famiglia; iniziative personali o partecipazione ad iniziative altrui; simili);
- d) realizza interventi ricreativi del tempo libero e situazioni di aggregazione o convivenza (gruppi pomeridiani, gruppi vacanze).

Attività di monitoraggio

- a) osserva il minore all'interno del contesto familiare al fine di valutare in equipe quali siano le tipologie di intervento più idonee
- b) realizza incontri protetti tra minori e familiari nelle situazioni in cui tale intervento rientra nel progetto del servizio
- c) sostiene azioni di riduzione delle inadempienze scolastiche

**INTERVENTI SULL'ADULTO**

- a) svolge colloqui di orientamento lavorativo per persone inoccupate/disoccupate per stimolare il reinserimento
- b) favorisce l'inserimento lavorativo

**INTERVENTI SULLA FAMIGLIA**

- a) si pone come mediatore tra le istanze familiari e le esigenze del minore in quei nuclei luoghi che non hanno la capacità di farlo autonomamente;
- b) restituisce, nel dialogo con la famiglia, gli aspetti importanti della relazione e delle dinamiche familiari.

### **INTERVENTI SUL TERRITORIO**

- a) rileva le risorse del territorio e le promuove attraverso la conoscenza ed il coinvolgimento delle realtà territoriali finalizzata anche all'integrazione dei soggetti più deboli
- b) sostiene il lavoro di rete e mantiene i contatti con le realtà associative locali

### **RAPPORTO CON IL SERVIZIO SOCIALE**

- a) compila mensilmente il foglio delle ore effettuate per ogni minore;
- b) trasmette al servizio sociale le proprie riflessioni sulle dinamiche familiari alle quali partecipa;
- c) partecipa alle équipes di supervisione ed agli altri incontri previsti dalla struttura di appartenenza per il miglioramento della qualità del servizio; nonché alle équipes interdisciplinari in cui sia richiesta la sua presenza;
- d) mantiene un contatto continuo con l'assistente sociale del Comune per gli aspetti rilevanti del suo operato;
- e) collabora con l'assistente sociale nella ideazione del progetto individuale sul minore;
- f) può prendere parte, su previsione del servizio sociale del Comune, ad interventi socio – educativi e di animazione nel territorio.

In ogni tipo di intervento l'educatore mantiene comunque una funzione di interazione pedagogica tra il minore, la famiglia, le agenzie educative e culturali ed il contesto sociale del territorio.